



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

Circolare per i clienti n. 4/2021

Conversione Decreto Sostegni e Decreto Sostegni Bis – NOVITA' FISCALI

Mercoledì 19 maggio, la **Camera dei Deputati** ha approvato il D.L. di conversione del “**Decreto Sostegni**”, mentre Giovedì 20 maggio, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato l’atteso “**Decreto Sostegni BIS**”. Si richiamano, di seguito, in sintesi, le **principali novità** introdotte.

<p>Esenzione dal versamento prima rata Imu</p>	<p>Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019).</p> <p>L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.</p>
<p>Contributo a fondo perduto - fatturato</p>	<p>È riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto di importo pari a quello percepito nel mese di Aprile.</p> <p><u>Il nuovo contributo verrà erogato automaticamente a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo previsto dal Decreto Sostegni.</u></p> <p>Viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Coloro che, utilizzando il nuovo metodo, hanno diritto ad un maggiore contributo otterranno, previa domanda da presentare dopo il 31 maggio, la differenza tra l'ammontare spettante e il contributo erogato automaticamente. Nel caso in cui non sia stato percepito il contributo previsto dal Decreto Sostegni, per assenza di requisiti, il contributo sarà pari all'ammontare calcolato sul nuovo periodo di riferimento.</p>
<p>Contributo a fondo perduto – risultato d'esercizio</p>	<p>Viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (che sarà emanato in futuro).</p> <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso</p>



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

	<p>determinato in percentuale della riduzione del risultato economico al netto di tutti i contributi a fondo perduto già percepiti. L'istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.</p>
Credito d'imposta locazioni - generale	<p>Viene riconosciuto il credito d'imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e al 30% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.</p>
Sospensione termini versamento	<p>Il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione viene portato fino al 30 giugno.</p>
Ace innovativa	<p>E' introdotta una nuova agevolazione ("Ace innovativa") che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%.</p>
Emissione note credito – procedure concorsuali	<p>Viene prevista la modifica dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i <u>termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali</u> (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale);</p>

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Legnano il 21/05/2021

ASSOREVI SRL